

bera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dimissione di immobili in locazione passiva;

b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;

c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile;

d) disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;

e) disponibilità dell'ente a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;

f) progetto didattico connesso alla costituzione del polo d'infanzia;

g) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

h) congruità del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti;

i) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificità territoriali.

2. Le regioni interessate entro novanta giorni dall'avvenuta adozione del presente decreto provvedono a selezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei successivi sessanta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'indirizzo di posta certificata dgefid@postacert.istruzione.it pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre regioni, previa riassegnazione con successivo decreto.

3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2017

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2017, foglio n. 1-2036

17A07525

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 ottobre 2017.

Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;


Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 40, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 41, del medesimo decreto-legge, in forza del quale, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento, nonché le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio;



Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 7 -*quater*, comma 41, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

Categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio

1. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile, i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, nonché le raccolte dei titoli relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

2. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 2, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile e i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.

3. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare.

Art. 2.

Modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio

1. La tenuta dei registri e dei documenti conservati nelle sezioni stralcio compete al conservatore del servizio di pubblicità immobiliare.

2. Presso le sezioni stralcio di cui all'art. 1 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017 le funzioni del conservatore relative alla conservazione dei registri e al rilascio di copie e certificati sono delegate ad uno o più gerenti, i quali possono svolgere la medesima funzione anche in relazione a più sezioni stralcio ubicate nella stessa sede.

3. Le domande di annotazione e le comunicazioni di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relative a for-

malità conservate nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicità immobiliare ed eseguite dal conservatore.

4. Parimenti, le richieste di ispezione, nonché quelle di rilascio di copie e di certificati relative a documenti conservati nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicità immobiliare, presso il quale viene ritirato l'esito dell'ispezione, ovvero la copia o il certificato, previa trasmissione da parte del gerente delegato alla sezione stralcio dei documenti richiesti in visione o in copia, certificandone, in quest'ultimo caso, la conformità all'originale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2017

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia*
PICCIRILLO

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate*
RUFFINI

17A07534

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 20 ottobre 2017.

Autorizzazione al laboratorio Ecocontrol S.r.l., in Caraffa di Catanzaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,

